

off.
Bertoni / Colombo
Inci / Sin. / De Fumar
16/06/15

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA,
SUE E GRANDI PROGETTI

15 GIU 2015

Prot. N° PEC 192848

122
AZIENDA AGRICOLA
FERRANDO LORENZO
(coadiuvante e proprietaria del
fondo Gaggero Giuseppina)
via Serrea, 11
16158 GENOVA
tel. 3409419505
e-mail
lorenzo.ferrando@libero.it
pec: lorenzo.ferrando@pec.it

Genova, 15/06/2015

Al Sindaco del Comune di Genova
c/o Archivio Protocollo Generale, Piazza
Dante, 10

Prot. n.

16121 GENOVA

All. n. 1 carta identità e
planimetria delle particelle di
cui si chiede la
riclassificazione urbanistica.

Pec:

comunegenova@postemailcertificata.it

Oggetto: **osservazioni al
progetto definitivo di P.U.C.**
(piano urbanistico comunale)
adottato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 4
marzo 2015.

Il sottoscritto Ferrando Lorenzo

[redacted] in qualità di titolare della ditta AZIENDA AGRICOLA FERRANDO
LORENZO

- preso atto dell'avvenuto deposito in data 18 marzo 2015 presso l'Ufficio Albo Pretorio del Comune di Genova via Garibaldi 9 del Progetto Definitivo del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova;
- visti gli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 36/1997 e s.m.i. e l'art. 32, comma 1 bis, della Legge n. 69/2009;

formula le seguenti osservazioni al PUC in oggetto finalizzate ad ottenere:

- l'eliminazione dagli ambiti AR-PA (ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola) ed AR-PR (ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale) del divieto **alla realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive con particolare riferimento alle attività agricole.**
- a corollario della precedente richiesta lo stralcio delle particelle n. 133, n. 224, n. 225, di cui ha il possesso in forza di contratto, dall'ambito AC-NI (in cui si trovano inserite come risulta dal foglio 24 della cartografia sugli assetti urbanistici) all'ambito AR-PA, al fine di consentire un ampliamento delle proprie coltivazioni in serra di basilico D.O.P.

OSSERVAZIONI

Nelle norme relative agli ambiti di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) e del territorio (AR-PR) è stato inserito il divieto alla realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive. Per maggiore chiarezza espositiva si è evidenziato tale divieto in giallo negli stralci delle tabelle espunte dalle Norme di Conformità del P.U.C. in oggetto.

AR-PA	AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA
AR-PA-1	Disciplina delle destinazioni d'uso
Funzioni ammesse	
Principali: Agricoltura e allevamento	
Complementari: Agriturismo, servizi di uso pubblico, residenza, esercizi di vicinato, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, pubblici esercizi escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili.	
Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali	

Omissis

La realizzazione di nuova viabilità veicolare è consentita esclusivamente per raccordi finalizzati al collegamento di nuclei o edifici esistenti, viabilità antincendio, viabilità per il riassetto idrogeologico, viabilità funzionale allo svolgimento dell'attività agricola. La viabilità deve avere i caratteri della strada forestale, larghezza media di circa m 2.50, fondo naturale o in terra stabilizzata.
E' vietata la realizzazione di piscine, serre e tettoie per attività produttive.


AR-PR	AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI PRESIDIO AMBIENTALE
AR-PR-1	Disciplina delle destinazioni d'uso
Funzioni ammesse	
Principali: Servizi di uso pubblico, residenza, agricoltura e allevamento, strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, agriturismo, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
Complementari: Esercizi di vicinato, servizi privati, connettivo urbano escluso: sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili.	
Parcheggi privati: Parcheggi pertinenziali	

Omissis

La realizzazione dei parcheggi pertinenziali è ammessa con una superficie non superiore a 100 mq, con pavimentazione drenante e arredata con verde naturale piantumato; dimensioni superiori sono ammesse esclusivamente a servizio di nuclei di edifici esistenti non accessibili veicolamente alle medesime condizioni.
La realizzazione di nuova viabilità veicolare è consentita esclusivamente per raccordi finalizzati al collegamento di nuclei o edifici esistenti, viabilità antincendio, viabilità per il riassetto idrogeologico, viabilità funzionale all'insediamento delle funzioni ammesse. La viabilità deve avere i caratteri della strada forestale, larghezza media di circa 2.50, fondo naturale o in terra stabilizzata.
E' vietata la realizzazione di serre e tettoie per attività produttive.

I divieti di che trattasi colpiscono in modo particolare il c.d. Parco del Basilico situato nelle aree collinari retrostanti la delegazione di Genova Voltri-Pra dove sono storicamente insediate le aziende agricole che producono il basilico in serra. La cartografia degli assetti urbanistici della zona evidenzia proprio nei quadri 24 e 25 tutte le aree di riqualificazione agricola e di presidio ambientale su cui se la normativa adottata diventasse definitiva non sarebbe più possibile costruire ex novo una serra. I divieti andrebbero ad operare nelle zone colorate con le differenti tonalità di verde come si può meglio comprendere dalla legenda posta a lato della tavola di pagina 5.





Sotto il profilo squisitamente tecnico sembra che la genesi di tale divieto derivi dal parere VAS (valutazione ambientale strategica) rilasciato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1280/2012 e n. 689/2014. Il problema è che non si riesce a comprendere come da un parere che richiama la necessità di individuare puntualmente aree idonee alla realizzazione di tali impianti (serre n.d.r.), si sia arrivati, con la DCC n. 6/14 di adozione del Progetto Definitivo di PUC, alla norma che vieta "tout court" la nuova costruzione di serre di tipo tradizionale (costruzioni stabili con struttura in muratura o metallica e con copertura di vetro e similari).

La prescrizione sembra non solo eccessiva, ma anche poco in linea con le indicazioni della VAS (riportate a stralcio nella tabella di cui infra) che non prefigurano divieti di sorta, ma subordinano la realizzazione di serre all'impiego di particolari tecnologie di copertura delle stesse e a sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.

PARERE VAS UFFICIO AMBIENTE LIGURIA - SINTESI

Osservazioni di carattere prescrittivi		Osservazioni inerenti il monitoraggio			
		Documenti modificati e/o integrati			
↓		SINTESI	Modifiche normativa di piano	Modifiche cartografia di piano	Integrazioni RA adottato e Documento verifica ottemperanza DGR 1280/2012 (Documento Tecnico - DT)

OMISSIS

3.1.6	Con riferimento alla possibilità di realizzare serre, ammessa dal piano nelle zone AR-PA, AR-PR viene richiamata la necessità, ai sensi dell'art. 35 della LUR, di individuare puntualmente aree idonee alla realizzazione di tali impianti, anche in rapporto alla disciplina paesistica di livello	si ottempera, in sede di predisposizione del progetto definitivo di PUC, non prevedendo la nuova costruzione di serre di tipo tradizionale	Perfezionamento normativo: si propone di non prevedere la nuova costruzione di serre stabili	Approfondimenti nelle risposte puntuali cap 3 DT
	puntuale, definendone la specifica disciplina con particolare riferimento ai rapporti di copertura e ai sistemi di smaltimento acque meteoriche o derivanti dall'esercizio dell'attività. [pag. 13 parere VAS	(costruzioni stabili con struttura in muratura o metallica e con copertura di vetro e similari).		

Il divieto alla costruzione di nuove serre (in lingua ligure "stuffe") posto a carico degli imprenditori agricoli rischia di interrompere la consolidata coltivazione di colture pregiate (fiori, piante aromatiche, piccoli frutti, ecc) che ha potuto svilupparsi proprio grazie a questi impianti. Non dimentichiamoci che questa tecnica colturale è stata trainante per il radicamento e l'espansione della coltura del basilico in Liguria e, segnatamente, nel ponente genovese.

E' appena il caso di ricordare che il **basilico ligure si è faticosamente conquistato la DOP (denominazione di origine protetta)** registrata sulla base del REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2005 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2005 e che l'iscrizione è stata confermata dal REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Il Basilico ligure D.O.P. è l'ingrediente base del Pesto genovese che, partendo da Genova Pra, non solo è andato alla conquista delle tavole nazionali ed internazionali, ma con il sostegno dello stesso Comune di Genova si candida ad entrare nel novero di quelle pochissime specialità alimentari riconosciute dall'UNESCO come **Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità**.


Il riconoscimento di questa "eredità culturale" tipicamente ligure si fonda sul fatto che la celebre "salsa verde", resa possibile oltre che dal basilico anche dall'Olio d'oliva D.O.P. della Riviera ligure, è ormai connaturata al patrimonio antropologico della nostra Regione ed appartiene alla "tradizione alimentare mediterranea" già ampiamente riconosciuta in sede UNESCO.

Le aziende agricole operanti nell'area del ponente genovese, ed in particolare nell'entroterra di Genova Pra, producono annualmente oltre 5.000 quintali di Basilico D.O.P. a cui si devono aggiungere oltre 2.000.000 di bouquet e mazzetti che costituiscono la parte più rilevante della produzione in serra.

Il settore è in forte espansione e potrebbe rappresentare una valida alternativa occupazionale da affiancare ai tradizionali comparti dell'industria e del terziario che a Genova stanno soffrendo molto per la crisi economica in atto.

Sulla base di tali argomentazioni si chiede di rimediare alla “disattenzione urbanistica” sopra segnalata, nella consapevolezza che solo con l’impianto di nuove serre i produttori di basilico riusciranno a consolidare ed ampliare la propria presenza sui mercati sia nazionali che internazionali.

Quanto alla richiesta di variazione dall’ambito AC-NI ad AR-PA delle particelle sopra segnalate (vedasi cartina infra), la stessa è motivata dalle maggiori opportunità di sviluppo agricolo, sia in termini colturali che infrastrutturali, offerte dall’ambito AR-PA rispetto alle altre classificazioni e dalla considerazione che la presenza attiva sul territorio degli agricoltori costituisce il miglior presidio ambientale e la migliore garanzia contro il dissesto idrogeologico com’è ormai universalmente riconosciuto.



Si segnala infine che l’attuale tecnica edilizia sviluppata nella costruzione di serre è in grado di contrastare in modo efficiente ed efficace i danni che potrebbero derivare dall’impermeabilizzazione dei suoli e che prescrizioni costruttive in tal senso potrebbero essere introdotte direttamente nella regolamentazione edilizia.

Distinti saluti.

Lorenzo Ferrando

